

## **MODIFICHE STATUTO CONSORTILE**

**Allegato Delibera C.D.A. n. 06 del 19.05.2020**

### **Art. 3 SCOPO E FINALITA'**

1. Il Consorzio Forestale ha per scopo la gestione tecnico economica e la pianificazione delle risorse silvo-pastorali appartenenti o comunque in possesso degli Enti Consorziati, nonché la prestazione, attraverso appositi servizi tecnici a competenza generale, di servizi e lavori a favore dei Comuni consorziati, della Comunità Montana Alta Valle Susa e di altri Enti pubblici o privati.
2. In particolare il Consorzio, sul territorio degli Enti Consorziati o Convenzionati svolge le seguenti funzioni:
  - a) valorizzazione dell'ambiente naturale;
  - b) custodia, conservazione, miglioramento ed ampliamento del patrimonio forestale;
  - c) incremento e valorizzazione delle produzioni multiple della foresta;
  - d) assistenza tecnica ai Comuni Consorziati per il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture costituenti il loro patrimonio ambientale, silvo-pastorale e rurale;
  - e) tutele della flora e dell'ambiente naturale;
  - f) difesa del suolo, sistemazioni idraulico forestali e in genere lavori che prevedono l'impiego di squadre di operai forestali;
  - g) conservazione e miglioramento dei pascoli montani;
  - h) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
  - i) prevenzione e difesa dalle fitopatologie;
  - j) soccorso alle popolazioni ed ai singoli cittadini colpiti da calamità o comunque in situazioni di grave pericolo;
  - k) aggiornamento e assistenza tecnica in materia forestale, agricola e zootecnica, a favore di privati o consorzi nell'ambito territoriale dei Comuni Consorziati;
  - l) realizzazione di studi e ricerche finalizzate all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;
  - m) ogni altra attività utile alla valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e territoriale degli Enti Consorziati, ivi inclusa la gestione totale o parziale dei patrimoni in base a specifici contratti di servizio.
3. Il Consorzio può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività tecniche:
  - a) progettazioni;
  - b) direzione e contabilità lavori;
  - c) rilievi;
  - d) collaudi;
  - e) pianificazione urbanistica;
  - f) formazione professionale;
  - g) servizi di protezione civile;
  - h) attività divulgativa;
  - i) pubblicazioni, studi e consulenze.
4. In base a specifica convenzione le attività nei settori forestale e silvo pastorale, per la tutela dell'ambiente, del territorio e delle popolazioni, nonché l'attività tecnica di cui al comma 3, potranno essere svolte a favore dell'Unione Montana Alta Valle Susa, dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e di altri Enti pubblici o privati. **L'attività svolta a favore di altri Enti pubblici e privati dovrà essere inferiore al 20% del fatturato del CFAVS.**
5. I rapporti giuridici ed economici per le attività descritte ai commi precedenti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con propria regolamentazione, nel rispetto di criteri ed indirizzi generali forniti dall'Assemblea.

## **Art. 7 L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenti delle Comunità locali con compiti di indirizzo per il conseguimento dei fini Statutari e con compiti di controllo dell'attività dei vari organi.
2. **L'Assemblea è l'organo attraverso il quale gli Enti pubblici consorziati esercitano il controllo analogo sul consorzio ai sensi dell'art. 13 bis dello Statuto consortile.**
3. L'Assemblea Consortile è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio o in loro sostituzione da un delegato del Sindaco, nominato di norma in modo permanente.
4. La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell'assemblea devono avvenire per iscritto. Alle sedute dell'Assemblea possono intervenire anche i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore del Consorzio a titolo consultivo.
5. In caso di gestione commissariale di un Comune si applicheranno le disposizioni previste per i Comuni dal TUEL 267/2000, nonché dagli Statuti comunali.
6. Per la risoluzione di eventuali casi di incompatibilità e di decadenza saranno osservate le norme vigenti per i Consiglieri comunali.
7. Gli eletti durano in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti anche in caso di decadenza del Consiglio Comunale che li ha eletti.

## **Art. 13 bis CONTROLLO ANALOGO**

1. In aggiunta alle convocazioni dei Soci previste dallo Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione relaziona i Soci sulla pianificazione delle attività e sulle attività svolte, ovvero:
  - trasmette il Piano operativo annuale del Consorzio per l'anno successivo, costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi forniti dai soci, che possono proporre eventuali variazioni o emendamenti;
  - trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione del Consorzio relativi al primo semestre d'esercizio. I Soci possono richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi.
2. Ogni qualvolta richiesto dall'Assemblea o dai Singoli Soci, il presidente o un membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio, all'uopo delegato, ovvero il direttore tecnico, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta dei rispettivi organi di governo.
3. Il Consorzio opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e, pertanto, i Soci detengono sullo stesso un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri. Il controllo "analogo" si intende esercitato dai Soci in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto consortile. In particolare, il controllo analogo è esercitato da parte dei Soci attraverso:
  - la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e servizi che il consorzio è chiamato a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive; - il controllo-monitoraggio sulla gestione del Consorzio, sull'organizzazione dei servizi e/o lavori affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;
  - il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dal consorzio;
  - mediante apposita relazione o rendiconto annuale sullo stato del Consorzio, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati e lavori eseguiti, al numero, alla composizione del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, e al grado di attuazione dei programmi.
4. Nel rispetto delle prerogative riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, i Soci possono sempre, mediante apposita deliberazione, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi consortili si devono attenere ed ai quali la gestione del consorzio si deve conformare.